



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 14/9 DEL 12.03.2025

Oggetto: Attuazione dell'atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il biennio 2025-2026 e per il 2027.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente ricorda che, con la deliberazione n. 9/44 del 24.3.2022, la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna e ha introdotto delle modifiche al meccanismo di premialità /penalità per gli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di incremento della percentuale di raccolta differenziata e di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, nonché all'introduzione di criteri equitativi nel calcolo delle tariffe a carico dei cittadini. Le modifiche avevano l'obiettivo di valorizzare l'adozione della tariffazione puntuale da parte dei Comuni pur senza penalizzare quelli che ottenevano significative percentuali di raccolta differenziata senza adottarla.

Ricorda ancora l'Assessora che, successivamente, con la deliberazione n. 14/29 del 13.4.2023, la Giunta regionale ha stabilito di introdurre delle modifiche alla deliberazione sopra citata al fine di consentire agli Enti locali di introdurre gradualmente dei sistemi di tariffazione puntuale coerenti con le linee guida regionali; infatti, solo alcuni Enti locali avevano attivato la tariffa puntuale, e nessuno di loro aveva modificato il sistema di calcolo della TARI in coerenza con le linee guida, che prevedono, al capitolo 10, il possesso dei seguenti requisiti minimali nell'attivazione della tariffa puntuale per l'accesso alle premialità:

- a) l'attivazione della tariffa puntuale deve comprendere le utenze dell'intero territorio di riferimento dell'Ente Locale;
- b) l'attivazione della tariffa puntuale deve comprendere tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche;
- c) lo strumento tariffario puntuale deve prevedere l'attivazione di sistemi di riconoscimento e misura del conferimento almeno della frazione secca residua indifferenziata nel circuito di raccolta territoriale;
- d) la componente legata al sistema di misurazione dei conferimenti del secco residuo indifferenziato deve rappresentare un'aliquota non inferiore al 50% della tariffa variabile.



Nello specifico, con la deliberazione n. 14/29 del 13.4.2023, la Giunta regionale ha stabilito che, fermo restando le altre condizioni specificate nella deliberazione n. 9/44 del 24.3.2022, per accedere alle premialità regionali nelle annualità 2023 e 2024 era sufficiente il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida.

Lo strumento della premialità/penalità si è rivelato efficace, atteso che da un livello di raccolta differenziata del 2,8% del 2002 si è arrivati, nel 2023, a una percentuale del 76,5%, un unicum fra le regioni del centro sud e uno dei migliori risultati fra le regioni italiane. Si sottolinea che i Comuni che nel 2023 hanno superato l'obiettivo del 65% stabilito dalla legge per il 2012, sono ben 372 su 377, per una popolazione coinvolta di oltre il 91% del totale; 198 Comuni hanno superato l'80%, cioè l'obiettivo che questa Amministrazione si propone di conseguire al 2029 ai sensi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Tuttavia, il territorio regionale è ancora distante dal conseguimento dell'obiettivo dell'80% e gli Enti locali hanno bisogno di tempi più lunghi per l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale. Infatti, nel 2023 solo il Comune di Cagliari è risultato in possesso dei requisiti minimali per l'attivazione della tariffa puntuale necessari per l'accesso alle premialità regionali 2024, mentre diversi Comuni stanno adottando le necessarie misure organizzative.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente propone, pertanto, alla Giunta regionale, di confermare la vigenza del meccanismo premialità/penalità nel 2025 e nel 2026, mantenendo le regole del 2024, stabilendo che:

- 1) la premialità/penalità verrà applicata sulla base delle percentuali di raccolta differenziata conseguite dai Comuni nell'anno precedente e calcolate dall'ARPAS secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 26.5.2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del 25.7.2016;
- 2) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di primo livello, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nel 70% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore non dà diritto a uno sgravio tariffario ma è necessario anche avere adottato, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, un sistema di tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del



- 24.3.2022; il verificarsi di entrambe le condizioni (raggiungimento della soglia e tariffazione puntuale) darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
- 3) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di secondo livello, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nell'80% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 50%;
 - 4) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di terzo livello o di eccellenza, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nel 90% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 50% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 75%;
 - 5) l'avvenuta adozione della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, dovrà essere attestata dal legale rappresentante del Comune al quale dovrà essere applicata la premialità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, da trasmettere entro il 31.3.2025 al medesimo Servizio e alla Provincia o Città metropolitana di riferimento per i controlli di competenza;
 - 6) la premialità non sarà differenziata in funzione dell'impianto di destinazione;
 - 7) la premialità/penalità verrà erogata con cadenza annuale;
 - 8) al mancato raggiungimento del 65% previsto dalla normativa statale, oltre all'aggravio dell'ecotassa sul conferimento in discarica per disposizione statale, verrà applicata la tariffa



piena dell'impianto di conferimento del rifiuto residuale, con l'aggiunta di una penalizzazione del 5% della tariffa base, al netto dell'incidenza dell'ecotassa.

Inoltre, considerato che, per potere incidere sensibilmente sull'importo delle tariffe al cittadino è imprescindibile il possesso del requisito di cui al punto d) del capitolo 10 delle linee guida, l'Assessora propone di confermare la vigenza del meccanismo premialità/penalità anche nel 2027 stabilendo che debba essere posseduto anche il requisito di cui al punto d) del capitolo 10 delle linee guida, e pertanto:

1. la premialità/penalità verrà applicata sulla base delle percentuali di raccolta differenziata conseguite dai Comuni nel 2026 e calcolate dall'ARPAS secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 26.5.2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del 25.7.2016;
2. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di primo livello per il 2027 è fissato nel 70% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore non dà diritto a uno sgravio tariffario ma è necessario anche avere adottato, a decorrere dal 1.1.2026, un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022; solo il verificarsi di entrambe le condizioni darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
3. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di secondo livello per il 2027, è fissato nell'80% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere dal 1.1.2026, di un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 50%;
4. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di terzo livello o di eccellenza per il 2027 è fissato nel 90% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 50% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a



decorrere dal 1.1.2026, di un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 75%;

5. l'avvenuta adozione della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, dovrà essere attestata dal legale rappresentante del Comune al quale dovrà essere applicata la premialità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, da trasmettere entro il 31.1.2026 al medesimo Servizio e alla Provincia o Città metropolitana di riferimento per i controlli di competenza;
6. la premialità non sarà differenziata in funzione dell'impianto di destinazione;
7. la premialità/penalità verrà erogata con cadenza annuale;
8. al mancato raggiungimento del 65% previsto dalla normativa statale, oltre all'aggravio dell'ecotassa sul conferimento in discarica per disposizione statale, verrà applicata la tariffa piena dell'impianto di conferimento del rifiuto residuale, con l'aggiunta di una penalizzazione del 5% della tariffa base, al netto dell'incidenza dell'ecotassa.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di stabilire il mantenimento, per il 2025 e il 2026, del meccanismo di premialità/penalità, così strutturato:
 - 1) la premialità/penalità verrà applicata sulla base delle percentuali di raccolta differenziata conseguite dai Comuni nell'anno precedente e calcolate dall'ARPAS secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 26.5.2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del 25.7.2016;
 - 2) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di primo livello, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nel 70% di raccolta differenziata; il



solo conseguimento di tale valore non dà diritto a uno sgravio tariffario ma è necessario anche avere adottato, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, un sistema di tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022; il verificarsi di entrambe le condizioni (raggiungimento della soglia e tariffazione puntuale) darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;

- 3) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di secondo livello, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nell'80% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 50%;
- 4) il valore soglia da conseguire negli anni 2024 e 2025 ai fini dell'applicazione della premialità di terzo livello o di eccellenza, rispettivamente, per il 2025 e il 2026, è fissato nel 90% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 50% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere, rispettivamente, dal 1.1.2024 e dal 1.1.2025, della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 75%;
- 5) l'avvenuta adozione della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b) e c) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, dovrà essere attestata dal legale rappresentante del Comune al quale dovrà essere applicata la premialità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, da trasmettere entro il 31.3.2025 al medesimo Servizio e alla Provincia o Città metropolitana di riferimento per i controlli di competenza;



- 6) la premialità non sarà differenziata in funzione dell'impianto di destinazione;
 - 7) la premialità/penalità verrà erogata con cadenza annuale;
 - 8) al mancato raggiungimento del 65% previsto dalla normativa statale, oltre all'aggravio dell'ecotassa sul conferimento in discarica per disposizione statale, verrà applicata la tariffa piena dell'impianto di conferimento del rifiuto residuale, con l'aggiunta di una penalizzazione del 5% della tariffa base, al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
- di stabilire l'applicazione, per il 2027, del meccanismo di premialità/penalità, così strutturato:
1. la premialità/penalità verrà applicata sulla base delle percentuali di raccolta differenziata conseguite dai Comuni nel 2026 e calcolate dall'ARPAS secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente del 26.5.2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 44/22 del 25.7.2016;
 2. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di primo livello per il 2027 è fissato nel 70% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore non dà diritto a uno sgravio tariffario ma è necessario anche avere adottato, a decorrere dal 1.1.2026, un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022; solo il verificarsi di entrambe le condizioni darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
 3. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di secondo livello per il 2027, è fissato nell'80% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 25% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a decorrere dal 1.1.2026, di un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 50%;
 4. il valore soglia da conseguire nel 2026 ai fini dell'applicazione della premialità di terzo livello o di eccellenza per il 2027 è fissato nel 90% di raccolta differenziata; il solo conseguimento di tale valore darà diritto a uno sgravio tariffario del 50% della tariffa di conferimento del rifiuto residuale (CER 200301), al netto dell'incidenza dell'ecotassa; in caso di attivazione, a



- decorrere dal 1.1.2026, di un sistema di tariffazione puntuale coerente con le linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, lo sgravio tariffario sarà del 75%;
5. l'avvenuta adozione della tariffazione puntuale con i requisiti minimi di cui alle lettere a), b), c) e d) del capitolo 10 delle linee guida regionali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/44 del 24.3.2022, dovrà essere attestata dal legale rappresentante del Comune al quale dovrà essere applicata la premialità, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, da trasmettere entro il 31.1.2026 al medesimo Servizio e alla Provincia o Città metropolitana di riferimento per i controlli di competenza;
 6. la premialità non sarà differenziata in funzione dell'impianto di destinazione;
 7. la premialità/penalità verrà erogata con cadenza annuale;
 8. al mancato raggiungimento del 65% previsto dalla normativa statale, oltre all'aggravio dell'ecotassa sul conferimento in discarica per disposizione statale, verrà applicata la tariffa piena dell'impianto di conferimento del rifiuto residuale, con l'aggiunta di una penalizzazione del 5% della tariffa base, al netto dell'incidenza dell'ecotassa;
- di non erogare le premialità 2025, 2026 e 2027 ai Comuni che non hanno corrisposto le penalità attribuite nel corso del periodo di vigenza del meccanismo dal 2004 a oggi, fatta salva la possibilità di compensare le penalità dovute con le premialità maturate;
 - di demandare all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il monitoraggio degli effetti di cui alla presente deliberazione e la disciplina di dettaglio delle modalità organizzative secondo le problematiche che scaturiscono dall'applicazione del meccanismo, comprese le determinazioni per l'eventuale flusso finanziario necessario tra i vari fondi qualora si addivenisse a una situazione di saldo negativo in alcuni di essi tale da poter essere coperto dal saldo positivo in altri.

Il Direttore Generale

Sergio Loddo

La Presidente

Alessandra Todde